CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 155 del 12-09-2018

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE NELL'AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016.**

Il giorno **dodici settembre duemiladiciotto**, alle ore **14:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CASTELLANI EDI	VICESINDACO	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il **Vicesindaco**, **CASTELLANI EDI,** constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale é un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

TENUTO PRESENTE che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");

DATO ATTO che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

RILEVATO che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

RICHIAMATA la legge 25 ottobre 2017, n. 163 e, in particolare, l'articolo 13, che ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

RILEVATO che il decreto legislativo delegato è finalizzato a realizzare l'adeguamento sulla base dei seguenti *principi e criteri direttivi* specifici:

a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

RITENUTO che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale interno al GDPR renda necessario definire le politiche e gli obiettivi strategici da conseguire per garantire l'adeguamento;

DATO ATTO che, sulla base del delineato quadro normativo, l'obiettivo di fondo del GDPR è la sicurezza del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi affinché i dati personali siano:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatto salvo l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

RITENUTO che l'obiettivo di assicurare la sicurezza dei dati richiede di gestire efficacemente, e conformemente alle disposizioni del GDPR, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento, per tale dovendosi intendere la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e che, a tal fine, vadano definiti gli obiettivi correlati alla gestione del rischio;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 149 del 05/09/2018, con la quale sono stati definiti tali obiettivi applicando i principi e le linee guida contenute nella norma UNI ISO 31.000;

CONSIDERATO, altresì, che la citata norma UNI ISO 31.000 contiene l'indicazione di predisporre e di attuare *Piani di trattamento del rischio* e di documentare, secondo il *principio di tracciabilità documentale*, come le opzioni di trattamento individuate che sono state attuate;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla approvazione di un piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione;

VISTO l'allegato schema di Piano;

APPURATO che:

- lo schema di piano sottoposto all'approvazione della Giunta, quale organo del titolare del trattamento, copre il periodo del triennio 2018/2020;
- la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e adeguamento del processo di gestione del rischio e della strategia di sicurezza, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale;
- il documento consente che la strategia si sviluppi e si modifichi in modo da mettere a punto in modo progressivo strumenti di protezione mirati e sempre più incisivi;
- l'adozione del documento non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo continuo in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione;
- eventuali aggiornamenti successivi, anche infra annuali, correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD, sono oggetto di approvazione da parte dello stesso organo che ha approvato il PPD;

VISTI:

- D.Lgs. 267/2000;
- Legge 241/1990;
- D.Lgs. 196/2003;
- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee guida sul diritto alla *"portabilità dei dati"* - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento *"possa presentare un rischio elevato"* ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3

ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;
- Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
- Statuto comunale;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE l'allegato schema di Piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione, nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016;

3) di DARE ATTO che il Piano recepisce le politiche e gli obiettivi strategici definiti con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 05/09/2018 e costituisce, unitamente alle altre misure adottate dal titolare, lo strumento per l'attuazione di dette politiche e obiettivi;

4) di DARE ATTO che il Piano copre il periodo di un triennio 2018/2020 ed è soggetto ad aggiornamento annuale e ad aggiornamenti anche infrannuali correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD;

5) di COMUNICARE i contenuti del Piano a tutti i soggetti indicati nel Piano medesimo, attraverso i canali dallo stesso individuati, e di demandare ai responsabili P.O. nonché a tutti i dipendenti l'attuazione del Piano;

6) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione".-

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco	Il Segretario Comunale
F.to CASTELLANI EDI	F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 01-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 27-09-2018 al 12-10-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 16379 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 27-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 27-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.